

Similitudini e differenze fra certificazione di inabilità lavorativa INAIL e malattia penalisticamente rilevante

Antonio Ravazzoni

INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA

**Infortunio indennizzabile
o malattia professionale**



**Stato di
malattia**



**Inabilità temporanea
assoluta**

I.T.A. E MALATTIA

Occorre dunque ricordare che il concetto di “INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO”, è sempre messo in rapporto con quello di “malattia”, nozione generica da calarsi poi nell’ambito giuridico previdenziale INAIL.

Gli elementi essenziali della MALATTIA sono:

1. **anormalità anatomo-funzionale** (generale o locale), peggiorativa dello stato di salute rispetto allo status ante
2. **evolutività** (deve trattarsi di un processo in divenire e non di una condizione), di un processo dinamico effettivo e non potenziale: discendente da un processo patogenetico originato dall’agente etiologico iniziale e/o da un trattamento in essere.
3. La malattia comporta la necessità di **prestazioni diagnostiche e terapeutiche** e di un elemento “conseguenziale” accessorio.

MALATTIA ED ELEMENTI CONSEGUENZIALI

L'Inabilità Temporanea Assoluta presuppone una condizione di "malattia", ma non è sufficiente.

Per poter godere dei benefici assicurativi previsti infatti il lavoratore deve non solo essere "malato", ma la malattia deve possedere anche altri requisiti, detti "**elementi conseguenziali**" perché sono conseguenze funzionali della malattia.

4. Le conseguenze funzionali della malattia devono raggiungere una soglia quali-quantitativa (risultare di impedimento assoluto al lavoro specifico).
5. Le conseguenze funzionali devono essere temporanee.

MALATTIA-ELEMENTI CONSEGUENZIALI

4. Soglia quali-quantitativa delle conseguenze FUNZIONALI.

Le anomalie anatomo-funzionali della malattia devono essere:

- qualitativamente tali da avere ripercussioni negative sulla capacità lavorativa, e
- quantitativamente di entità tale da risultare di **impedimento in modo totale (assoluto) all'adibizione del soggetto al lavoro** (inteso come lavoro specifico).

Qualora l'impedimento sia solo parziale (tenuto conto delle caratteristiche del lavoro specifico, e in particolare dei differenti obblighi del lavoratore dipendente rispetto all'autonomo), **il soggetto non è più nella condizione di ITA.**

MALATTIA-ELEMENTI CONSEQUENZIALI

5. temporaneità delle conseguenze funzionali sull'attività lavorativa

La perdita della capacità lavorativa specifica deve essere temporanea: l'evoluzione dello stato di malattia deve essere tale che, dal punto di vista prognostico, sia prospettabile un recupero sostanziale della capacità lavorativa specifica.

In subordine, qualora la capacità lavorativa specifica sia da ritenersi perduta in modo stabile, per individuare il momento di definizione della ITA si applica il concetto medico legale di **“stabilizzazione dei postumi”**

I.T.A. E LAVORATORI DIPENDENTI

La **condizione di ITA cessa qualora** venga meno uno dei 4 requisiti indicati; in particolare possono verificarsi due situazioni:

- o le **conseguenze funzionali scendono sotto la soglia** e vi è un recupero (totale o parziale) della capacità lavorativa specifica, anche se la malattia può ancora sussistere (anormalità anatomico-funzionale evolutiva ma sotto-soglia),
- o la capacità lavorativa è stabilizzata: quella **specificata è perduta stabilmente** (le conseguenze funzionali restano sopra-soglia) **e** la malattia **non lascia prevedere una evolutività funzionale sostanziale**, cioè la prognosi quoad valetudinem nel concreto non presume miglioramenti funzionali di rilievo nella capacità lavorativa semispecifica o generica.

Antonio Ravazzoni

I.T.A. E LAVORATORI DIPENDENTI

In via esemplificativa

Ipotizziamo il caso di un assicurato che ha subito una lesione con una chiara indicazione chirurgica che però viene procrastinata in ragione delle liste d'attesa del SSN per gli interventi programmabili.

Poniamo altresì che

- tale lesione comporti menomazioni inabilitanti le mansioni specifiche, ma,
- qualora la lesione venisse trattata chirurgicamente, si supponga un miglioramento, con presumibili esiti menomativi compatibili con l'espletamento della mansione specifica.

Potrebbe trattarsi ad es. di un lattoniere con una lesione meniscale complessa in conseguenza della quale fosse presente un importante deficit flessorio del ginocchio, in attesa di intervento chirurgico, con una lista di attesa superiore a 15 giorni.

Antonio Ravazzoni



I.T.A. E LAVORATORI DIPENDENTI

Nel caso, risulta esaurita la fase acuta della lesione meniscale: infatti la reazione flogistica si è ridotta e da qualche tempo non mostra più miglioramenti significativi; le terapie mediche possono essere solo sintomatiche; le terapie fisiche sono indicate solo per il mantenimento del trofismo muscolare (per non compromettere la riabilitazione post-chirurgica).

È chiaro che si tratta di una condizione cronica di malattia, inizialmente con ripercussioni funzionali stabili, ma nel tempo dotata di evolutività addirittura in senso peggiorativo (l'utilizzo dell'articolazione la cui funzionalità risulta alterata dalla presenza dei frammenti cartilaginei, alla guisa di corpi estranei, comporta non solo un deficit funzionale ma anche una traumatizzazione ed usura delle cartilagini articolari destinata ad esitare in artrosi).

Antonio Ravazzoni

I.T.A. E LAVORATORI DIPENDENTI

In conclusione, in accordo con la definizione dottrinale di Inabilità Temporanea Assoluta, il medico legale, valutato che **la condizione clinica dell'infortunato non è più concretamente evolutiva, allora deve ritenere la malattia terminata** e, di conseguenza, cessata anche la condizione temporanea tutelata.

La diagnosi medico legale a questo punto è di passaggio da una condizione di ITA ad una CONDIZIONE STATICA di POSTUMI PERMANENTI, stabilizzata (ed anzi, nel tempo destinata all'aggravamento, in assenza di intervento).



Antonio Ravazzoni

I.T.A. E LAVORATORI DIPENDENTI

Ovviamente, nella pratica operativa anche il medico legale traduce i concetti con una minima flessibilità.

Se il medico INAIL avesse conoscenza (e certezza) che l'intervento venisse fatto entro 15 giorni, potrebbe sembrare ragionevole, opportuno ed equo dare una interpretazione il più possibile "elastica" al concetto di "stabilizzazione" e ritenere "non completamente" stabilizzata la condizione clinica menomativa, e accettabile, ricadendo entro i limiti della discrezionalità valutativa, un termine di 15-20 giorni di prognosi giustificato dalla "condizione in via di stabilizzazione clinica, in lista di attesa per intervento".

Antonio Ravazzoni



I.T.A. E LAVORATORI DIPENDENTI

Al contrario, se il medico INAIL avesse conoscenza (e certezza) che l'intervento venisse fatto a distanza di mesi, in soggetto con condizioni cliniche stabilizzate, nonostante la situazione di criticità (stato di bisogno), il medico legale non avrebbe molte perplessità a definire comunque l'ITA.

Antonio Ravazzoni

I.T.A. NEI LAVORATORI AUTONOMI

È pacificamente concorde l'opinione che l'ITA debba **ricomprendere anche** i casi in cui l'impedimento al lavoro non consiste nella impossibilità fisica ad impiegare le proprie energie nel compito lavorativo, bensì nella indicazione ad **astenersi dai compiti lavorativi per il pericolo di aggravamenti o complicazioni**, o altresì nella necessità di **dedicare il tempo ai trattamenti terapeutici** anziché al lavoro.

Antonio Ravazzoni

I.T.A. NEI LAVORATORI AUTONOMI

Ancora, si può essere concordi nel ritenere che l'ITA sussista quando l'impedimento possa essere **limitato anche solo ad una delle attività** lavorative che compongono la mansione, qualora però quell'attività sia necessaria e insostituibile, alla guisa di un **anello di una catena**, mancando il quale la catena del lavoro viene spezzata e tutta l'attività a valle non può essere portata a termine (es. l'autotrasportatore, anche qualora fosse in grado di guidare il camion, non può svolgere il suo lavoro se non è in grado di salire nella cabina).

Antonio Ravazzoni

I.T.A. NEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il concetto di “totalità” dell’impedimento temporaneo è più facilmente applicabile ai lavoratori dipendenti: infatti il dipendente, che stipula con il datore di lavoro **un contratto a prestazioni corrispettive**, riconducibile all’art.1464 C.C., è tenuto a fornire al datore di lavoro la prestazione lavorativa contrattualmente prevista, e **non può** (a meno che non ci sia un accordo sopravvenuto) **pretendere il corrispettivo pattuito per una prestazione invece solo parziale.**

Teoricamente, non è prospettabile **nel dipendente** una inabilità lavorativa parziale (relativa), ma **solo l’alternativa: o una ripresa lavorativa completa o una inabilità lavorativa temporanea assoluta.**

I.T.A. NEI LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoratore **autonomo** invece ha **piena potestà organizzativa**, e **può pertanto lavorare anche con capacità di prestazioni ridotte** da punto di vista quantitativo o anche qualitativo.

Spesso, di fatto, i **lavoratori autonomi spontaneamente riprendono prematuramente il lavoro**, anche se lo svolgono solo **parzialmente**, in quanto la parte di attività imprenditoriale difficilmente può essere sospesa completamente, improvvisamente e a lungo, senza danni ulteriori rispetto al lucro cessante da inattività produttiva.



Antonio Ravazzoni

I.T.A. NEI LAVORATORI AUTONOMI

In questa prospettiva, certamente il medico legale trova grandi **difficoltà nel valutare la corretta durata della ITA**, e formula un giudizio prognostico con **metodologia e criteri più stringenti**, suscitando **prevedibili perplessità nell'assistito**.

Inoltre **difficilmente** l'assicurato prende atto del dettato normativo e **accetta** che, a fronte di una **ripresa lavorativa di fatto, seppur parziale, gli venga negata l'indennità di ITA**.

Nei casi in cui non tutti i compiti e le attività della mansione svolte siano impediti, ma lo siano solo alcuni, sostanzialmente, **nella prassi operativa** si risolve il problema soppesandolo in modo qualitativo: **se la maggior parte dei compiti è preclusa, oppure se sono impediti le attività che rivestono maggiore rilievo qualificante** nell'espletamento della mansione lavorativa, pur non rappresentando il totale degli incarichi che il lavoratore svolge (criterio qualitativo), si perviene ad un giudizio di inabilità temporanea assoluta.

I.T.A. NEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

Soggetti tutelati. Con il Decreto Lgs. 38/2000, art. 6, è stata introdotta la tutela assicurativa INAIL anche per gli sportivi professionisti.

Attività tutelata. La tutela antinfortunistica non riguarda solo l'evento agonistico che, peraltro, è solo eventuale (in quanto non interessa tutti i lavoratori assicurati), ma anche le sedute di preparazione o allenamento, e tutte le altre attività alle quali il lavoratore sia tenuto a partecipare per obbligo contrattuale verso la Società sportiva. Se queste sono le attività durante le quali si esplica il rischio infortunistico e tecnopatico assicurato, sono anche le attività di riferimento per valutare la sussistenza della inabilità lavorativa temporanea assoluta.

Prestazioni assicurative. Le prestazioni assicurative sono quelle note anche per gli altri assicurati INAIL, e comprendono dunque una **indennità giornaliera per l'inabilità lavorativa temporanea assoluta.**

I.T.A. NEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

L'infortunato sportivo professionista viene così **costretto a mantenere un lavoro di esercizi cardio-respiratori e di potenziamento muscolare almeno ai distretti non interessati dalla patologia**, e dunque nonostante la inidoneità all'attività principale (quella agonistica) continua **a svolgere quello che per definizione configura, comunque, una parte della sua attività lavorativa**, e pertanto a rigore l'ITA viene precocemente interrotta, o non si realizza nemmeno, e si configura invece una inabilità temporanea solo parziale, non indennizzabile come tale.

La chiusura dell'infortunio, e dunque della ITA, appare abbastanza **condivisibile** qualora si abbia un **passaggio dell'atleta dalle cure del medico e del fisioterapista agli ordini del preparatore atletico**

Antonio Ravazzoni



INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA

Non esiste alcun limite alla durata della inabilità temporanea assoluta da infortunio lavorativo (o malattia professionale)

in particolare articolo 68:

“A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'**inabilità assoluta**, che **impedisca totalmente e di fatto** all'infortunato di **attendere al lavoro**, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera ... “

RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA PER RICADUTA

PER RICADUTA SI INTENDE:

una riacutizzazione del precedente processo morboso (apparentemente guarito o non ancora giunto a guarigione) non legata ad una “nuova causa violenta”

N.B.

L'inabilità temporanea assoluta (e relativa prestazione economica) spetta anche in caso di intervenuta disoccupazione, licenziamento, pensionamento.

Antonio Ravazzoni

RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA

“in continuazione” senza ripresa lavoro

Nel caso in cui l'assicurato si trovi nell'impossibilità di riprendere l'attività lavorativa, si può continuare lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

CONCLUSIONI

La certificazione INAIL va rapportata alla inabilità temporanea assoluta al lavoro e fa riferimento alla capacità lavorativa specifica. E' una inabilità temporanea lavorativa.

La malattia è solo uno degli elementi che prende in considerazione la certificazione INAIL; la stessa si diversifica anche in ragione della posizione e dell'attività lavorativa svolta.

La certificazione previdenziale richiede un giudizio di tipo prognostico-predittivo, eventualmente da riverificare periodicamente, che impone anche un criterio cautelativo al fine di non arrecare aggravamenti o complicazioni.

La certificazione implica, come è noto, la formulazione di una diagnosi e di una prognosi, che di fatto rappresentano elaborazioni tecnico-concettuali individuali.

Non è consentito in sede previdenziale il riferimento allo svolgimento delle ordinarie occupazioni ma, ribadisco, il solo riferimento alla capacità lavorativa specifica.

Emerge in definitiva la necessità che si faccia estrema attenzione nella redazione di certificati medici di inabilità lavorativa assoluta e di prolungamento della stessa in casi relativi a sinistri stradali.

Antonio Ravazzoni

L'attenta e scrupolosa valutazione finalizzata a detto scopo, che sempre deve presiedere ad ogni certificazione medica è diventata ancor più pressante dopo la L. n. 41 del 23.3.2016 che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Spesso le istanze di certificati che valutino generosamente la prognosi di una malattia vengono dallo stesso infortunato per i plurimi benefici che ne possono derivare (risarcitorio-legittima astensione dal lavoro), motivo per il quale il leso tende ad enfatizzare la sintomotalogia.

Antonio Ravazzoni